AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI SINGOLI INCARICHI

Approvato con determinazione dirigenziale n.

1 OGGETTO

E’ istituito un elenco comunale di avvocati da cui attingere per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei predetti procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento. La formazione, la tenuta, l’aggiornamento e l’utilizzo dell’elenco sono informati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L’elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal responsabile dell’area Amministrativa e, dopo l’approvazione da parte della Giunta Municipale, verrà pubblicato sul profilo committente del Comune di Taormina, nella sottosezione “bandi gara e contratti” di Amministrazione Trasparente. L’inserimento degli avvocati nell’elenco avverrà nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

2 ‐ ISTANZA DI ISCRIZIONE: DURATA, TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La durata dell’iscrizione all’elenco avvocati del Comune di Taormina è pari a dodici (12) mesi, decorrenti dalla pubblicazione dell’elenco degli idonei sul sito internet istituzionale (profilo di committente): [www.comune.taormina.me.it](http://www.comune.taormina.me.it) nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “ bandi di gara e contratti”

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro **le ore 12,00 del giorno 25 Marzo 2016**; esse potranno essere trasmesse unicamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: **protocollo@pec.comune.taormina.me.it** .La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, sottoscritta con firma autografa e scansionata, oppure con firma digitale a bassa risoluzione, e, comunque, con unico invio. La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del professionista di una casella PEC personale. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica ordinaria ovvero certificata non personale anche se inviata all’indirizzo PEC del Comune

Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine perentorio non saranno valutate. La domanda di iscrizione, redatta secondo un modello predisposto dal responsabile del servizio contenzioso e allegato al presente avviso pubblico, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) curriculum vitae scientifico-professionale da cui si evinca specializzazione/esperienza specifica; in una apposita sezione del curriculum dovrà essere indicata l’eventuale esperienza maturata in attività di difesa e rappresentanza in giudizio di pubbliche amministrazioni;

 b) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

c) autocertificazione dei requisiti previsti dall’art.3

3 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO

 Per conseguire l’iscrizione all’elenco, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

❏ cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

 ❏ iscrizione ad un Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni

 ❏ godimento dei diritti civili e politici;

 ❏ non versare nelle condizioni che escludono, ai sensi dell’art.80 del d.lgs. n° 50/2016 , la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

 ❏ assenza di conflitto di interessi con il Comune o, comunque, assenza di incarichi professionali di rappresentanza e difesa contro il Comune, alla data di presentazione della domanda e dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l’amministrazione comunale, per la durata del rapporto instaurato.

Dovrà, altresì, essere dichiarato il possesso di comprovata esperienza professionale nelle materie per le quali si chiede l’iscrizione all’elenco (allegato A), nonché l’eventuale abilitazione a rappresentare e difendere i clienti innanzi alle giurisdizioni superiori. Possono essere iscritti nell’elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L’iscrizione all’elenco da parte di una associazione professionale avviene attraverso l’iscrizione dei singoli avvocati associati; nel caso di affidamento di incarico difensivo all’associazione, il Comune indicherà l’avvocato di volta in volta prescelto per l’esecuzione dell’incarico.

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi di cui al precedente articolo 1 compete al responsabile dell’area amministrativa, a seguito dell’approvazione di apposita deliberazione della Giunta Municipale che autorizza il sindaco a promuovere una controversia o a resistere in un giudizio, adottata sulla base di apposita relazione istruttoria del responsabile dell’area organizzativa competente all’esercizio dei poteri gestionali afferenti la cura degli interessi oggetto della controversia. Il responsabile dell’area amministrativa individua il professionista, con proprio atto adeguatamente motivato, sulla base dei seguenti criteri:

A. specificità, complessità, valore della controversia;

B. esperienza maturata in relazione all’oggetto dell’incarico, come documentata nel curriculum presentato all’atto dell’iscrizione nell’elenco aperto;

C. analogia, consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per ragioni di continuità nella linea di difesa;

D. rotazione degli incarichi

L’incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell’incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l’incarico.

4 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

 Il Comune di Taormina, all’atto di conferimento dell’incarico professionale, quantifica l’importo del compenso sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 (G.U. n. 77 del 02/04/2014) al fine di garantire trasparenza, imparzialità e uniformità nella determinazione dei compensi stessi. I parametri in questione costituiscono criterio di mero orientamento, posto che la determinazione dei compensi degli avvocati è affidata alla libera pattuizione tra le parti. L’importo massimo del compenso pattuito non può, comunque, essere superiore al valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio, diminuito delle seguenti percentuali

- per cause fino a 5.200 : riduzione 10%

- per cause tra euro 5.201 e euro 52.000: riduzione 40%;

- per cause tra euro 52.001 ed euro 520.000 (e per quelle di valore indeterminato): riduzione 50%;

- per cause di valore superiore ad euro 520.000: riduzione del 60% sugli importi determinati ai sensi dell’art. 6 del D.M. 55/2014.

Oltre al compenso, sarà riconosciuto al professionista il rimborso delle spese sostenute e/o degli oneri eventualmente anticipati nell’interesse dell’Ente. I professionisti incaricati saranno tenuti a rendere noto il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico alla sua conclusione. Il conferimento dell’incarico avviene in forma scritta prima della costituzione in giudizio Prima del conferimento dell’incarico, anche ai sensi dell’art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e indica gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e la scadenza-

Il Comune di Taormina, di norma, non conferisce incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. Ricorrendo tali casi l’atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato.

Il professionista incaricato ha l’obbligo di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico la stima del rischio da soccombenza, nonchè di aggiornare il Comune sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l’attività svolta e allegando, in formato elettronico, copia dei verbali d’udienza, copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell’esercizio del mandato o prodotti da controparte. L’Ente si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa. Ogni anno, entro il 30 giugno il professionista aggiorna la stima del rischio soccombenza, alla luce dell’andamento della causa.

5 ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

I rapporti giuridici e finanziari sono regolati, in disparte il conferimento della procura alle liti, da un disciplinare che contiene le seguenti indicazioni:

a) il compenso da riconoscere al professionista, che non potrà superare l’importo determinato in base al precedente punto e l’eventuale fondo spese per anticipazioni;;

b) gli obblighi di comunicazione assunti dal professionista;

c) i casi e le modalità di adeguamento del compenso concordato;

6 LIQUIDAZIONI

Il compenso a saldo sarà liquidato a conclusione del grado di giudizio, dietro presentazione dei seguenti documenti:

 a) copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio;

 b) documento fiscale redatto secondo quanto pattuito. La liquidazione del saldo avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico. Nel corso del giudizio, il Comune può procedere alla liquidazioni di acconti sul compenso pattuito, in relazione alle attività effettivamente espletate; a tal fine, entro il 15 dicembre di ciascun anno, il professionista trasmette una relazione sull’attività svolta nell’anno solare di riferimento, con la nota spese analitica delle attività svolte. L’ufficio procede a liquidare le somme corrispondenti all’attività svolta e ad effettuare le variazioni contabili a valere sull’impegno di spesa assunto, in conformità ai principi contabili che regolano la materia

7 AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL’ELENCO

 Gli avvocati iscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti richiesti e dichiarati per l’iscrizione, di cui al precedente art.3.

 Qualora venga meno anche solo uno di detti requisiti, potrà essere valutata e disposta la cancellazione dall’elenco.

8 AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

 Il comune di Taormina potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all’art. 1 ad avvocati non iscritti all’elenco in questione nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendono opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell’Ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso..

9 NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia (legge 247/2012 e norme di attuazione) ed al Codice deontologico forense

Allegato “A”

 ‐ ARTICOLAZIONE IN SEZIONI DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI

 A – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE

A.1 Diritti reali e contratti

 A.2 Recupero crediti e procedure esecutive

 A.3 Altro

B – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

B.1 Edilizia, Urbanistica, Commercio

B.2 Appalti e contratti pubblici

B.3 Altro

C – CONTROVERSIE SU QUESTIONI TRIBUTARIE

 (si richiede la documentata esperienza in controversie relative a tributi locali)

 D – CONTROVERSIE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

 (si richiede la documentata esperienza in controversie afferenti rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione)

E – DIRITTO PENALE (costituzione di parte civile)